

Sentenza rivoluzionaria a Milano: ora ai fini del risarcimento il paziente ha solo cinque anni per agire contro il medico e inoltre ha un onere della prova particolarmente complesso, trattandosi di illecito extracontrattuale. Resta ferma la responsabilità contrattuale della clinica.

Spetta al paziente provare la colpa del medico. E, per quanto riguarda la **prescrizione**, il malato che voglia agire in giudizio per ottenere il risarcimento non ha più dieci anni a disposizione ma solo **cinque**. È questa la sintesi di una importantissima sentenza appena uscita dalle aule del **tribunale di Milano**[1].

Si tratta di una pronuncia rivoluzionaria, che cambia un ventennio di giurisprudenza, che, così facendo, interpreta la nuova **legge Balduzzi** del 2012 e diminuisce, in parte, le tutele del paziente.

Viene dunque recepita la sostanza della legge finora diversamente interpretata dalla magistratura. In particolare, il tribunale qualifica la responsabilità del medico ospedaliero come "**extracontrattuale da fatto illecito**" [2] e non più "**contrattuale**" [3] come avveniva per il medico in base alla teoria del "contatto sociale".

Con la **riforma Balduzzi** la responsabilità del medico ospedaliero diventa dunque di tipo extracontrattuale, ma non quella della **clinica** o dell'**ospedale**, che resta contrattuale.

Qual è la conseguenza pratica? Che, in caso di **malasanità** e di richiesta di risarcimento da parte del paziente o degli eredi della vittima, **si attenua** il rischio per il professionista e le altre figure ospedaliere per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera, diverso dal contratto concluso con la struttura. Con la nuova legge, infatti, il danneggiato ha il più complesso **onere della prova** di dimostrare tutti i fatti costitutivi dell'illecito extracontrattuale.

L'alleggerimento della responsabilità del medico, però, non diminuisce la responsabilità della struttura sanitaria che resta infatti **contrattuale**, anche se non convenzionata con il servizio nazionale.

Anche se la stessa Cassazione si è pronunciata in senso contrario, per il tribunale meneghino non vi sono dubbi. Riportiamo in nota [4], solo per gli addetti ai lavori, la rivoluzionaria massima.

Per esempio: poniamo che il paziente venga in contatto con il medico **presso l'ospedale** e l'operazione finisca male. Se il danneggiato non allega la

conclusione di un **contratto** con il sanitario, la responsabilità del professionista deve allora essere affermata soltanto di fronte a tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, con un onere probatorio più pesante rispetto al mero contatto sociale. Ma il fatto che il medico non risponde penalmente perché si è attenuto alle linee guida e magari incorre in una colpa lieve non può avere alcun effetto "salvifico" per la struttura sanitaria, che col paziente ha concluso un contratto atipico o deve comunque adempiere a determinate prestazioni perché inserita nel servizio sanitario nazionale: risulta dunque chiamata a rispondere contrattualmente dell'inadempimento che è riferibile in modo diretto anche quando deriva dai suoi dipendenti o ausiliari.

Ulteriore conseguenza pratica si riversa anche sui termini di **prescrizione** della responsabilità del medico, che passa così da 10 a **5 anni**.

Per esempio: poniamo che il paziente venga in contatto con il medico **presso l'ospedale** e l'operazione finisca male. Se il danneggiato non allega la conclusione di un **contratto** con il sanitario, la responsabilità del professionista deve allora essere affermata soltanto di fronte a tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, con un onere probatorio più pesante rispetto al mero contatto sociale. Ma il fatto che il medico non risponde penalmente perché si è attenuto alle linee guida e magari incorre in una colpa lieve non può avere alcun effetto "salvifico" per la struttura sanitaria, che col paziente ha concluso un contratto atipico o deve comunque adempiere a determinate prestazioni perché inserita nel servizio sanitario nazionale: risulta dunque chiamata a rispondere contrattualmente dell'inadempimento che è riferibile in modo diretto anche quando deriva dai suoi dipendenti o ausiliari.

Ulteriore conseguenza pratica si riversa anche sui termini di **prescrizione** della responsabilità del medico, che passa così da 10 a **5 anni**.